ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL COMUNE DI OSTELLATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FUORI DEL TERRITORIO DI RESIDENZA – AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - DECRETO 31/01/97 DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 27/02/0997).**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO:**

- l’art. 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/1/97, che stabilisce che il trasporto scolastico di alunni residenti in territorio diverso da quello in cui ha sede la scuola frequentata, è ammesso solo a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

- il testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs: 18/08/2000, n. 267, che nel disporre l’abrogazione della citata Legge n. 142/90 ha provveduto a disciplinare la materia delle convenzioni tra enti, stabilendo all’art. 30 che:

* + 1. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
    2. le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

**VISTA** la L.R. 26/2001 "Diritto allo Studio e all'apprendimento per tutta la vita" ed in particolare l'art. 3, comma 1 e 2;

**RITENUTO,** nell’ambito degli interventi finalizzati al diritto allo studio e all’accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, necessario promuovere una rete di reciproche collaborazioni fra Comuni al fine di affrontare, con efficace funzionalità, le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;

**VALUTATA** l'opportunità, pertanto, nell’interesse collettivo e qualora sia funzionale all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico e agli utenti, stipulare apposita convenzione fra i medesimi Comuni a disciplina dei rapporti reciproci ed in conformità al precitato D.M. 31/01/1997 nonché alla circolare Ministero dei Trasporti 11-3-1997 n° 23/97 avente ad oggetto D.M. 31/01/1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;

**VISTA** la bozza di Convenzione predisposta a tale riguardo da questo Comune, come concordato con il Comune di Ostellato, come dal testo che si allega al presente provvedimento;

**ACCERTATA** da parte del Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie la congruità della presente proposta con gli obiettivi assegnati al Servizio;

**VISTI** i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Istruzione e dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49-1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000);

**SENTITE** la Giunta Comunale e la 2^ Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

1. di accogliere la richiesta del Comune di Ostellato di effettuare, senza alcun onere per questa Amministrazione, un servizio di trasporto scolastico per studenti residenti nel Comune di Ferrara frequentanti scuole site nel Comune di Ostellato;
2. di approvare, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per i motivi in premessa esposti, la bozza di Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di Ostellato di cui all’allegato A), costituente parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott. Walter Laghi, Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
4. di demandare al Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Dott. Walter Laghi la stipula della suddetta convenzione e tutti gli adempimenti conseguenti.

**COMUNE DI FERRARA**

**Provincia di Ferrara**

REPERTORIO N. del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSTELLATO ED IL COMUNE DI FERRARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FUORI DEL TERRITORIO DI RESIDENZA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023**

**DECRETO 31.01.1997 DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 27.02.1997).**

Con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

**T R A**

1. il Comune di Ostellato (Codice Fiscale 00142430388) rappresentato dal Responsabile dei Servizi alla Persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nat\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il/la quale interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto che rappresenta;

**E**

1. il Comune di Ferrara (Codice Fiscale 00297110389) rappresentato dal Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nat\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto che rappresenta;
2. Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed in particolare l’art. 3 concernente l’utilizzo di scuolabus da parte di alunni e bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** - I Comuni contraenti assicurano la disponibilità a ricercare soluzioni di cooperazione e razionalizzazione nella gestione dei proprio servizi di trasporto alunni.

**ART. 2** - I Comuni si impegnano a prestare e ricevere reciprocamente il servizio di trasporto alunni.

**ART. 3** - Tra i due contraenti si stabilisce che ognuno potrà travalicare i limiti territoriali per il trasporto di alunni dell'altro Comune alle scuole del proprio territorio, in base ad un programma di trasporto che annualmente verrà vagliato, concordato e verificato tra le due Amministrazioni, sulla base di incontri tra i Responsabili degli uffici interessati, in rapporto alle esigenze delle rispettive popolazioni, al fine di garantire una continua efficienza del servizio in oggetto.

Ove il servizio non risulti funzionale e rispondente agli scopi prefissati, le rispettive Amministrazioni potranno recedere dal rapporto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni.

**ART. 4** - Il servizio di trasporto alunni dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle norme di legge in vigore ed in particolare del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 31.01.1997 (Gazzetta Ufficiale n.48 del 27.02.1997).

**ART. 5** - Ogni Comune assumerà a proprio carico le spese per il trasporto nelle scuole del proprio territorio di alunni residenti in altro Comune sottoscrittore della presente convenzione.

**ART. 6** - La presente convenzione avrà validità triennale, e cioè per l’anno scolastico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e potrà essere rinnovata previa apposita deliberazione da assumersi dai competenti organi dei Comuni contraenti.

**ART. 7** - Il presente atto, in quanto scrittura privata, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.n.131 del 26/4/1986 e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti in segno di accettazione e obbligazione.

**La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).**

PER IL COMUNE DI OSTELLATO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI FERRARA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_